

Atto costitutivo dell'Associazione di Volontariato Sportiva "Filippide del Fermano".

A Porto Sant Elpidio (Fm) in Via Malacaria est, n. 30 , visto il principio della L. 266/91 , la L. regionale n. 48/95 e il D.G.R. 1616/ 08 si sono riuniti il giorno 10/12/2011 per costituire un'associazione di volontariato sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, i seguenti cittadini:

- CURTOSI FRANCESCO nato a Filottrano (An) il 25/05/1960 e residente a Porto Sant'Elpidio (Fm) in via Malacaria Est, n.32, C.F.CRTFNC60E25D5970 ;
- VITTORI ROSANNA, nata a Santa Vittoria in Matenano (Fm) il 02/03/1960 e residente a Porto Sant'Elpidio (Fm) in via Malacaria est, n.32 , C.F. VTTRNN60C42I615V;
- SPATARO CINZIA nata a Fermo (Fm) il 06/10/1962 e residente a Fermo (Fm) in via Molise n.5, C.F.SPTCNZ62R46D542B;
- DINARO MARCO nato a P.S.Giorgio (Fm) il 30/12/1975 e residente a Porto Sant'Elpidio (Fm) in via Teano n.3 , C.F. DNRMRC75T30G920Q;
- MARCHETTI MARCO nato a Chieti (Ch) il 10 /03/1954 e residente a Fermo(Fm) in Viale Bellesi n.11, C.F.MRCMRC54C10C632H;
- CUTINI FORTUNATO Presidente ANFFAS Fermo nato a Montegiorgio (Fm) il 26/12/1956 e residente a Falerone (Fm) in via G.Brodolini n 73 , C.F. CTNFTN56T26F520R ;
- D'ADDIO FRANCESCO nato a Fermo (Fm) il 27/12/1960 e residente a Fermo(Fm) in via C.A.Vecchi n55 , C.F.DDDFNC60T27D542N ;
- FOGLIA ANTONELLA Presidente ANGSA MARCHE nata a Mogliano (Mc) il 10/09/1952 e residente a Agugliano (An) Via San Bernardino n.17 , C.F. FGLNNL52P50F268W ;

I presenti chiamano a presiedere la riunione la Sig.ra Vittori Rosanna il Segretario sig. Dinaro Marco. Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'associazione e legge lo Statuto che, dopo ampia discussione, posto in votazione viene approvato alla unanimità .Lo Statuto stabilisce in particolare che l'adesione all'associazione è libera, che il funzionamento dell'associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro. Il Presidente dà inoltre lettura degli Statuti nazionali del Progetto Filippide e della FEDERAZIONE Italiana Sport Disabilita' Intellettiva e Relazionale (FISDIR) adottandoli nei contenuti e nello scopo.

La proposta messa ai voti viene approvata all'unanimità.

I Presenti deliberano inoltre che l'associazione venga chiamata " Associazione di Volontariato Sportiva Filippide del Fermano " con sede legale in Porto Sant'Elpidio (Fm), via Malacaria Est n. 30 e nominano i seguenti signori a componenti il Comitato Direttivo provvisorio, Comitato che durerà in carica per i primi tre anni se non sarà modificato in successive apposite elezioni:

Presidente:	Cinzia Spataro
Vice Presidente:	Rosanna Vittori
Segretario:	Curtosi Francesco
Consigliere:	Foglia Antonella
Consigliere:	Cutini Fortunato
Consigliere	D'Addio Francesco
Consigliere	Dinaro Marco

Il Presidente:

Il Segretario

Statuto dell'Associazione Di volontariato Sportiva ***“Filippide del Fermano”***

ART. 1 Premesso che :

- l'autismo e tutte le sindromi relazionali connesse, si e' venuto rivelando negli ultimi anni come una vera emergenza sociale, sia per il suo tasso di incidenza sulle nascite sia a causa del suo alto grado di intrusione;
- lo sport. e' riconosciuto dal mondo medico scientifico come efficace strumento riabilitativo e terapeutico per tutti i disabili intellettivi e relazionali;
- la partecipazione a competizioni sportive in particolare, risulta determinante al fine di acquisire maggiore consapevolezza dei propri limiti psicofisici, di qualsiasi grado, nel tentativo di superarli;
- i benefici derivanti dallo sforzo atletico, insieme ad una complessiva gratificazione personale, determinata dai momenti di integrazione e socializzazione che lo sport offre, rappresentano la sintesi dell'attivita' associativa;

E' costituita l' “Associazione Di Volontariato Sportiva Filippide del Fermano” .

ART. 2 L'Associazione ha sede legale in Porto Sant'Elpidio 63821 (FM) in via Malacaria est, 30 , per deliberazione dell'assemblea generale l'Associazione potrà istituire uffici, unità locali anche in altri luoghi.

ART.3 L'Associazione non ha finalità di lucro, e' apolitica e si ispira ai principi della L. 266/91, della L.R. 48/95 e del DGR n. 1616 del 2008.

ART. 4 L'associazione sportiva di volontariato e' rivolta ai ragazzi e adulti con disagio relazionale/intellettivo,(in particolare affetti da sindrome autistica) , per il perseguimento di attività e pratiche sportive, ricreative e di solidarietà sociale in genere. In particolare l'Associazione si propone di :

- Assistere, organizzare e disciplinare la pratica sportiva rivolta alle persone con

disagio intellettuale e relazionale, in particolare affette da sindrome autistica , e le attività ad essa connesse;

- curare la preparazione tecnica, agonistica ed organizzativa dei soggetti partecipanti per le gare, giochi e competizioni in campo provinciale, regionale, nazionale ed internazionale ;

- Divulgare e organizzare eventi sportivi , sempre nell'ambito delle disabilità sopra menzionate (feste, laboratori, happening, rassegne ed altro) con finalità sportive-educative, formative-relazionali e assistenziali, rivolti in primo luogo alle persone disabili e loro familiari.

- ideazione e realizzazione di momenti di animazione musicale e teatrale;

- coordinamento e realizzazione, con le finalità sopra esposte, di attività e servizi diretti a scuole, comunità, Enti Locali, associazioni, amministrazioni e altre imprese sociali;L'Associazione potrà dare la sua collaborazione o associarsi ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini e non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti delle normative vigenti nazionali e regionali in materia di volontariato . Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'ente saranno disciplinati da un regolamento di amministrazione che sarà approvato da parte dell'Assemblea degli associati.

ART. 5 L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 6 Gli organi dell'Associazione sono:

a) L'Assemblea degli associati;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) Il Presidente;

d) Il Collegio dei revisori, eventuale.

Gli incarichi degli organi sopra descritti sono gratuiti.

ASSOCIATI

ART. 7 Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che sono interessate allo scopo dell'Associazione stessa. La domanda di ammissione all'Associazione deve essere indirizzata al Presidente utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Associazione, allegando alla stessa l'attestazione dell'avvenuto pagamento della quota associativa. E' compito del Consiglio Direttivo ratificare tale domanda. Gli associati si obbligano ad osservare il presente statuto. Si obbligano pure a dare la loro collaborazione all'associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali ed a fornire quelle notizie sulla propria attività che verranno richieste agli associati dagli organi dell'associazione, salve le imprescindibili esigenze di riservatezza. L'ammissione degli associati ordinari decorre dalla data della deliberazione del Consiglio direttivo che esamina le domande degli aspiranti associati; l'esame dell'istanza e la conseguente deliberazione deve avvenire nel corso della prima seduta successiva alla data di presentazione. Alla deliberazione assunta in senso positivo fa seguito l'iscrizione nel registro degli associati. Gli associati sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione. Ogni associato ha il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;

- di usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Ogni associato è obbligato:

- ad osservare le norme del presente statuto, del regolamento nonché le deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione;
- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Tutti gli associati maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali.

Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

ART. 8 L'associato che intenda recedere dalla associazione deve dare, con un anticipo di tre mesi, comunicazione scritta con raccomandata A.R. indirizzata al Consiglio Direttivo. Gli associati sono esclusi dall'Associazione quando:

- non ottemperino alle disposizioni di cui al presente Statuto;
- si rendano morosi rispetto al versamento della quota annuale;
- per dimissioni volontarie;
- per decesso.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

ART. 9 L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente non meno di 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, per motivi di comprovata urgenza, a mezzo di telegramma o fax con almeno 3 (tre) giorni di preavviso. L'Assemblea può adunarsi anche in forma totalitaria senza preavviso.

L'Assemblea si riunisce presso la sede dell'associazione o altra località da indicarsi

nell'eventuale avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario ed economico dell'associazione relativo all'anno precedente e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Presidente, ovvero su richiesta di almeno un terzo degli associati. La data e l'ordine del giorno sono comunicati agli associati per lettera semplice o con altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni.

ART. 10 Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti gli associati che si trovino in regola con il pagamento della quota di associazione. Ciascun associato potrà rappresentare uno o più altri associati entro il limite di 2 (due), purché munito di regolare delega scritta. Per la costituzione dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti associati che li rappresentino almeno il 50+1 per cento degli iscritti. Non raggiungendo il quorum prescritto, la sessione si riunirà in seconda convocazione da tenersi in un giorno diverso dalla prima. Nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati presenti e rappresentati. La data della seconda convocazione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima. Ciascun associato ha diritto ad un voto qualunque sia la propria quota.

ART. 11 L'assemblea delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti o rappresentati attraverso regolare delega scritta.

ART. 12 L'assemblea è presieduta dal Presidente. L'assemblea elegge tra gli associati presenti un segretario, che provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio direttivo;

- approvare il regolamento di amministrazione;
- approvare il rendiconto economico, contabile, finanziario e patrimoniale di fine esercizio;
- approvare l'importo annuale delle quote associative;
- determinare annualmente le linee di sviluppo delle attività dell'Associazione;
- approvare la relazione annuale sulle attività;
- approvare i verbali delle proprie sedute;
- eleggere il Collegio dei revisori (eventuale).

ART. 13 Le Assemblee straordinarie possono essere convocate o per deliberazione del Consiglio Direttivo, oppure per domanda di tanti associati che rappresentino non meno di un terzo degli iscritti.

ART. 14 Gli associati riuniti in assemblea (straordinaria) possono modificare il presente statuto. Per la validità delle deliberazioni di cui al presente articolo, è necessaria la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti degli associati ed il consenso della maggioranza dei presenti e rappresentati. Nel caso di delibera di scioglimento occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

ART. 15 L'Assemblea degli Associati, nel caso di adozione di delibera di scioglimento, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Le relative spese saranno a carico degli associati.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 16 Il Consiglio Direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da non meno di 3 (tre) membri, e non più di 7 (sette), come verrà determinato dall'assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed

i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione: i consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. L'opera sociale svolta è da intendersi a titolo gratuito.

ART. 17 Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione, salvo delibera contraria dell'assemblea ordinaria riunitasi su richiesta di almeno il 50% degli associati.

In particolare il Consiglio:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa,
- b) decide sugli investimenti patrimoniali;
- c) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- d) delibera sull'ammissione degli associati;
- e) decide sull'attività e sulle iniziative dell'associazione;
- f) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario ed economico, da presentare all'assemblea degli associati;
- g) stabilisce le prestazioni di servizi agli associati ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- h) conferisce e revoca procure.

ART. 18 Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente che dura in carica per l'intera durata del Consiglio.

Esso si riunisce ogni volta che sia necessario su iniziativa del Presidente o di almeno un quarto dei Consiglieri e comunque non meno di una volta all'anno.

ART. 19 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà dei consiglieri.

IL PRESIDENTE

ART. 20 Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa, di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente:

- a) convoca il Consiglio Direttivo;
- b) presiede le riunioni del direttivo e dell'assemblea
- c) rappresenta l'associazione negli organismi pubblici e privati a cui essa aderisce;
- d) svolge le funzioni di controllo delle attività;
- e) in caso di impedimento o di assenza è sostituito dal consigliere più anziano in età.

COLLEGIO DEI REVISORI

ART. 21 L'assemblea può nominare il collegio dei revisori dei conti

che in caso di nomina dura tre anni ed è composto da tre revisori. I

revisori dei conti curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa dell'associazione e ne riferiscono all'assemblea generale.

Il collegio dei revisori si raduna almeno due volte all'anno. Una di tali riunioni sarà tenuta nel mese che precede quello in cui l'assemblea generale sarà chiamata ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio.

IL PATRIMONIO

ART. 22 Il Patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a) quote ordinarie annuali e straordinarie di associazione,
- b) proventi per prestazioni di servizi vari a soci od a terzi;
- c) contributi volontari, lasciti e donazioni di provenienza pubblica e privata.

È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio. Eventuali attivi annuali di gestione saranno esclusivamente reinvestiti in opere e attività volte a perseguire le finalità dell'associazione.

ART. 23 Gli esercizi associativi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31/12/2011. Il Consiglio direttivo predispone il rendiconto economico che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno. Il rendiconto predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto delle normative vigenti nazionali e regionali in tema di volontariato.

ART. 24 In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazioni di volontariato non lucrative operanti in identico od analogo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati, le cariche sociali devono essere gratuite.

ART. 25 In caso di divergenze o disaccordi interni all'associazione deciderà inappellabilmente un arbitro nominato di volta in volta dall'assemblea degli associati a maggioranza dei presenti.

ART. 26 Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile e delle normative vigenti.